

DELIBERA N. 478/10/CONS

Ordinanza- ingiunzione alla Società Fastweb S.p.A. per la violazione dell'articolo 70,
del decreto legislativo
n. 259/2003 e dell'articolo 3, comma 1,
della delibera n. 664/06/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 16 settembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, e comma 31;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 31/10/DIT del 24 giugno 2010, notificato in data 6 luglio 2010, con il quale è stata contestata alla società Fastweb S.p.A. la violazione dell'articolo 70, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS per aver attivato il piano tariffario "*Italia senza limiti*" sull'utenza fissa n. xxxx, intestata al Sig. XXX, in mancanza di una preventiva richiesta da parte di quest'ultimo;

CONSIDERATO che la suddetta violazione è stata rilevata nel corso dell'attività ispettiva svolta da questa Autorità presso la sede della società Fastweb S.p.A. nel corso della quale la società stessa ha dichiarato di non essere in possesso di alcun documento, né cartaceo né elettronico, comprovante la volontà dell'intestatario dell'utenza n. xxxx di attivare il piano tariffario oggetto di contestazione;

PRESO ATTO della mancata presentazione di memorie o giustificazioni da parte dell'operatore interessato;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione contestata, non avendo la società Fastweb S.p.A. fornito alcuna prova da cui risulti la prestazione del consenso da parte del Sig. XXX all'attivazione della tariffa aggiuntiva "*Italia senza limiti*" sulla propria utenza telefonica e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ed un massimo di euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'attivazione di una opzione tariffaria aggiuntiva a quella sottoscritta originariamente dall'utente ha comportato l'addebito di costi ulteriori sul conto intestato all'utente, non giustificabili in alcun modo attesa l'assenza di una richiesta da parte di quest'ultimo;

- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va evidenziato che la società Fastweb S.p.A. non ha prodotto alcun documento da cui risulti la tenuta di una condotta volta a eliminare o attenuare le conseguenze derivanti dall'attivazione di un profilo tariffario non richiesto;

- riguardo alla personalità dell'agente, la società Fastweb S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire il rispetto delle previsioni di cui alla delibera 664/06/CONS in materia di attivazione di servizi non richiesti;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Fastweb S.p.A. sia tale da poter sostenere la sanzione prevista per la violazione contestata.

RITENUTO, alla luce delle summenzionate considerazioni, di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) in quanto sufficientemente afflittiva in relazione alla violazione accertata;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caracciolo, 51, 20134, il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) per la violazione contestata, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la predetta società a non porre in essere ulteriori violazioni dell'articolo 70, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'articolo 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 478/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 478/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 16 settembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola